

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

all'udienza del 20/05/2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. OMISSIS tra le parti:

Attore: CLIENTE

Convenuto: BANCA

Ritenuto in fatto e in diritto

CLIENTE allega di aver dato corso a investimenti in prodotti finanziari che appartenevano al mercato azionario d'alto rischio delegando BANCA ad effettuarli mediante acquisto di azioni OMISSIS per oltre euro 1.000.000,00.

Secondo la prospettazione dell'attore, il sistema di profitto, per l'istituto di credito, derivante dall'applicazione di commissioni che vanno a incidere sul risultato economico finale dell'investimento, collegato ad azioni ad alto rischio, rivelatosi poi effettivamente svantaggioso, con perdita totale del capitale.

Pertanto, CLIENTE chiede che BANCA sia condannata alla restituzione di euro 1.000.000,00 oltre interessi.

BANCA si difende eccependo la litispendenza, la prescrizione e il difetto di prova del conflitto di interessi.

Pertanto, BANCA chiede il rigetto della domanda.

Premesso in rito che il tema del conflitto di interessi costituisce un elemento distintivo rispetto al separato contenzioso pure vertente tra le medesime parti, nel merito la domanda è infondata.

Sempre in via preliminare, si osserva che *"In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c."* (Cassazione, ord. 363/2019).

Secondo parte attrice, il conflitto di interessi deriverebbe dal sistema di remunerazione dell'istituto di credito a fronte di investimenti poi rivelatisi infruttuosi.

Senonché, ad avviso del Tribunale, la remunerazione dell'istituto di credito per l'attività di intermediazione costituisce un dato neutro, non suscettibile di mutare qualificazione in ragione delle caratteristiche dell'investimento (per la valutazione giuridica delle quali è pacifico che pende separato giudizio). In altri termini, il conflitto di interessi c'è o non c'è

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Paolo Siracusano, n. 609 del 20 maggio 2020

indipendentemente dal fatto che l'istituto di credito sia remunerato (e indipendentemente dal fatto che l'operazione sia o non sia adeguata o redditizia), in quanto attiene a un collegamento tra l'istituto e i prodotti finanziari acquistati per suo tramite.

Per altro verso, se davvero fossero le caratteristiche del prodotto acquistato, combinate con la remunerazione, a far emergere il conflitto, sarebbe condivisibile la prospettazione di parte convenuta in ordine alla necessaria deducibilità della questione nel giudizio già pendente tra le parti, a maggior ragione se si considera che, secondo la giurisprudenza di legittimità, *“nell'ipotesi di operazione inadeguata od in conflitto d'interessi, la violazione dell'obbligo giuridico di astensione a carico dell'intermediario esclude la necessità dell'accertamento del nesso causale, da ritenersi in "re ipsa" (Cassazione, ord. n. 25335/2017).*

Infatti, posto che, secondo parte attrice, nel caso di specie, l'inadeguatezza dell'operazione sarebbe elemento costitutivo (insieme con la remunerazione) della fattispecie *“conflitto di interessi”*, va da sé che il nesso causale sarebbe il medesimo e il danno dovrebbe essere collocato interamente nella sfera giuridico/patrimoniale dell'intermediario per il sol fatto dell'inadeguatezza (ove dimostrata nell'altra causa), senza che il conflitto di interessi possa assumere (secondo la prospettazione di parte attrice relativa al caso di specie) un rilievo autonomo.

La domanda ex art. 96 cpc deve essere rigettata perché parte attrice non ha ecceduto dal diritto di agire a tutela delle proprie posizioni giuridiche.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni.

P. Q. M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta la domanda dell'attore;
- 2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
- 3) condanna CLIENTE a rifondere a BANCA le spese di lite, liquidate in complessivi euro 25.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.

Modena, 20/05/2020

Il Giudice
Paolo Siracusano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*